

CITTÀ di MONCALIERI

Il Sindaco

Ord. 18 del 22 MAR. 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO, DIVIETO DI VENDITA/UTILIZZO/POSSESSO DI BOMBOLETTE DI QUALSIASI GENERE-MATERIALI ESPLODENTI-GAS IN BOMBOLE-ACCENSIONE DI FUOCHI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2019 IN CENTRO – SFILATA CARRI ALLEGORICI" DEL GIORNO 24 MARZO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

DATO ATTO che nella giornata del 24 marzo 2019 si svolgerà la manifestazione "Carnevale 2019 in centro", promossa dall'Associazione Famija Moncalereisa, con contestuale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nell'area cittadina compresa tra Via Montenero, Via del Ballo, Via Tenivelli, Via Cavour, P.zza Caduti per la Libertà;

CONSIDERATO il prevedibile notevole afflusso di persone che si concentreranno lungo il percorso individuato dalla manifestazione, e che a detta circostanza possa conseguire l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, oltre a creare una disdicevole lordura della detta area e, potenzialmente, una situazione di pericolo;

CONSIDERATO altresì che la detenzione in tali aree di bombole di gas a qualsiasi scopo destinate, nonché l'utilizzo di materie esplosive di qualsiasi genere e classe o, ancora, l'accensione di fuochi possano realisticamente creare pericolo per le persone;

RITENUTO inoltre che l'utilizzo di bombolette di qualsiasi genere e simili possa arrecare disagio e novero alla cittadinanza presente all'evento;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di garantire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al bene comune con l'incentivazione di azioni rivolte al miglioramento e al mantenimento del decoro urbano, riconoscendo altresì agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale per favorire la buona qualità della vita nella comunità moncalierese;

VALUTATO che, ai fini di quanto sopra descritto, l'adozione di un provvedimento restrittivo di vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro/lattine e l'utilizzo/possesso all'aperto di contenitori in tali materiali in tutto il perimetro dell'area interessata anche indirettamente dall'evento possa costituire un valido strumento di prevenzione;

RITENUTO parimenti opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, vietare la vendita e il possesso di bombolette di qualsiasi genere, di materiali esplosivi, nonché la detenzione di gas in bombole e l'accensione di fuochi;

VISTA, la circolare n. 69370/17 del 8/6/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Sicurezza Pubblica, a firma del Capo della Polizia dott. Franco Gabrielli, trasmessa con nota di aggiunta 1534/2017 Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Torino;

VISTA, la circolare n. U.0011464.19-06-2017 del 19/6/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile , a firma del Capo del Dipartimento, trasmessa con nota di aggiunta 1534/2017 Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Torino;

VISTA, la circolare n. U.0009925.19-06-2017 del 20/7/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile , a firma del Capo dei Vigili del Fuoco dott. Giomi;

VISTA, la nota 11001/110(10) del Ministero dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto dott. Morcone;

VISTA, la circolare n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, a firma del Capo di Gabinetto Prefetto Matteo Piantedosi, con unito documento denominato "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO altresì, l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RILEVATO che sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

In occasione dei festeggiamenti per la manifestazione "Carnevale 2019 in centro" con sfilata dei carri allegorici, promossi dall'Associazione Famija Moncalereisa nella giornata di 24/03/2019 dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area cittadina compresa tra le seguenti vie e piazze:

- Via Montenero;
- Via del Ballo;
- Via Tenivelli;
- Via Cavour;
- P.zza Caduti per la Libertà;
- tutte le vie di accesso alle precedenti per un tratto di almeno 500 mt dall'intersezione con le stesse;

Il divieto di:

- somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, e/o in bicchieri di vetro/metallo o in lattine (di qualsivoglia altro contenitore di detto materiale) e di utilizzo/possesso all'aperto di contenitori in tali materiali;
- vendita/detenzione/utilizzo di bombole di gas a qualsiasi scopo destinate;
- detenzione/utilizzo di materie esplodenti di qualsiasi genere e classe;
- accensione di fuochi;
- vendita/utilizzo/possesso di bombolette di qualsiasi genere.

Gli esercizi pubblici ubicati nell'area oggetto della presente ordinanza che rientrano nelle categorie specificate all'art. 1 comma 1 della L. 25/8/1991 n. 287, ed agli artt. 2 e 7 della L.R. Piemonte 29/12/2006 n. 38, possono vendere bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata.


L'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis D.L.gs 267/00.

Gli organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto e la corretta esecuzione della presente.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e inserita sul sito internet del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante gli organi di informazione locale.

L'ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Torino per quanto di interesse e competenza nonché alla Compagnia Carabinieri Moncalieri ed al Corpo di Polizia Locale di Moncalieri, ed al soggetto organizzatore della manifestazione sopra menzionata.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte o in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.


IL DIRIGENTE
del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Arch. Nicola PALLA

IL SINDACO
Paolo MONTAGNA
